



# *Prefettura di Bologna*

Ufficio Territoriale del Governo

Bologna, data della firma digitale

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni dell'area  
metropolitana di Bologna – **Loro Sedi**

**Oggetto:** legge 19 gennaio 2026, n. 11 (G.U. 4 febbraio 2026) recante Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero.

Per opportuna conoscenza e quanto di competenza, si trascrive di seguito il testo della circolare n. 35/2026 del 27 marzo u.s. del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, concernente l'oggetto:

«La legge 19 gennaio 2026, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2026, ha apportato varie modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470 (*Anagrafe e censimento degli italiani all'estero*), con l'obiettivo di aggiornare e armonizzare la disciplina dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) rispetto al quadro normativo maturato negli ultimi decenni.

La medesima legge ha altresì previsto il rilascio della Carta d'identità elettronica (CIE) ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, da parte dei Comuni. Le nuove funzionalità, operative a decorrere dal 1° giugno 2026, si inseriscono nel più ampio processo di superamento dei documenti cartacei, la cui validità cesserà il 3 agosto 2026.

Le innovazioni anagrafiche di maggiore rilievo, contenute nell'art. 3 della legge n. 11/2026, riguardano la revisione dell'art. 1, comma 9, della legge n. 470/1988 in materia di divieti di iscrizione all'AIRE, nonché l'introduzione del nuovo comma 9-bis relativo all'iscrizione facoltativa.

La nuova formulazione dell'art. 1, comma 9, ridefinisce le categorie per le quali permane il divieto di iscrizione all'AIRE, confermando l'esclusione dei lavoratori stagionali e del personale scolastico statale impegnato in attività all'estero ed estendendo il divieto a tutto il personale inviato all'estero da qualsiasi amministrazione pubblica, superando il precedente riferimento ai soli dipendenti di ruolo delle amministrazioni statali. Resta fermo, per quest'ultima categoria l'obbligo di notifica alle autorità locali previsto dalle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963, cui si aggiunge il richiamo alle disposizioni relative alle rappresentanze permanenti presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali.

Il divieto di iscrizione è inoltre esteso, al personale delle Regioni e delle Province autonome assegnato agli uffici di collegamento presso l'Unione europea ai sensi dell'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al personale civile e militare in lunga missione ai sensi



# *Prefettura di Bologna*

Ufficio Territoriale del Governo

dell'art. 1808 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, al personale civile e militare in servizio presso gli uffici della NATO, nonché ai conviventi delle categorie sopra indicate ad eccezione dei lavoratori stagionali.

Il nuovo comma 9-bis dell'art. 1 della citata legge n.470/1988 prevede alcuni casi in cui l'iscrizione all'AIRE è facoltativa. Si tratta dei lavoratori impiegati all'estero presso organizzazioni internazionali, istituzioni dell'Unione europea o organizzazioni della società civile iscritte nell'elenco dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'art. 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, a condizione che conservino o stabiliscano in Italia il domicilio fiscale.

L'articolo 3 della legge n. 11/2026 prevede inoltre l'allineamento delle disposizioni relative agli iscritti all'AIRE con la disciplina dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), introdotta dal decreto-legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, con l'aggiornamento dei riferimenti normativi contenuti nella legge n. 470/1988 e l'abrogazione del Capo II e dell'art. 17 della medesima legge, nonché di alcune disposizioni del D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323, non più coerenti con le procedure ANPR.

In tale quadro normativo, assume particolare rilievo anche la nuova formulazione dell'art. 8 della legge n. 470/1988 che ridefinisce la disciplina della rilevazione degli italiani residenti all'estero ai fini del censimento permanente, prevedendo che i dati anagrafici degli iscritti aire e i dati degli schedari consolari costituiscano la base informativa primaria per le operazioni censuarie condotte dall'Istat.

Di particolare importanza è la previsione secondo cui i dati censuari elaborati dall'Istat vengono restituiti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e al Ministero dell'Interno per consentire la revisione e l'aggiornamento degli schedari consolari e delle anagrafi comunali, sulla base di procedure condivise con le amministrazioni interessate. Tale meccanismo rafforza il raccordo tra AIRE, anagrafe consolare e sistema statistico nazionale, garantendo coerenza e integrazione tra le diverse banche dati istituzionali.

La legge n. 11/2026 reca inoltre disposizioni in materia di rilascio della Carta d'Identità Elettronica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE. In particolare, l'art. 5, comma 2, stabilisce che tali cittadini potranno richiedere la CIE presso qualsiasi Comune italiano, indipendentemente dal Comune di iscrizione anagrafica. Le nuove disposizioni acquisteranno efficacia a decorrere dal 1° giugno 2026.

In vista di tale scadenza, sono attualmente in corso gli interventi di adeguamento tecnologico dei sistemi di emissione della Carta d'Identità Elettronica, secondo modalità condivise con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al fine di garantire la piena operatività delle nuove funzionalità e l'omogeneità delle procedure applicative sull'intero territorio nazionale.

Le modalità tecniche e organizzative di dettaglio saranno rese note con una successiva circolare, che fornirà ai Comuni le istruzioni operative necessarie per l'attuazione uniforme delle nuove disposizioni.



# *Prefettura di Bologna*

Ufficio Territoriale del Governo

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle innovazioni introdotte dalla legge n. 11/2026 e sulla necessità di assicurare un tempestivo adeguamento delle prassi amministrative.

p. IL PREFETTO  
Il Viceprefetto Vicario  
(B. Bortone)